

N.5/2022 RG Sovr.

Oggetto: domanda di liquidazione del patrimonio di MICHELE PIERONI.

TRIBUNALE DI LUCCA

Sezione Civile – Fallimentare

Decreto di apertura di procedura di liquidazione del patrimonio

Il Giudice designato, dott. Carmine Capozzi,

vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14-ter ss. L. 3/2012 depositata da MICHELE PIERONI, nato a Lucca il 9.4.1984, C.F. PRNMHL84D09E715K, rappresentato e difeso come in ricorso;

letta la relazione particolareggiata del professionista dell'OCC di Lucca;

rilevato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-ter l. 3/2012 atteso che: 1) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. 3/2012; 2) non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni a provvedimenti previsti dal predetto capo; 3) risulta allegata la documentazione di cui all'art. 14-ter, co. 3 l. 3/2012; 4) la documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;

considerato che il passivo ammonta complessivamente ad € 154.835,98 ed è quasi interamente riconducibile ad una rilevante esposizione maturata verso il fisco e i fornitori nel periodo in cui il debitore svolgeva attività di impresa, quale socio accomandatario della Osteria dei re s.a.s., cancellata dal registro delle imprese in data 3-6-2019;

considerato che l'attivo patrimoniale liquidabile risulta composto dai redditi futuri da lavoro dipendente, dal saldo attivo di c/c bancario, da un credito da riscuotere e da beni mobili, non registrati, di modico valore;

considerato che allo stato non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

atteso che parte debitrice ha esposto spese necessarie al suo mantenimento per € 750,00 netti mensili, offrendo quindi alla procedura di liquidazione la somma eccedente tale importo ricavata dalla propria attività di lavoratore dipendente;

ritenuto che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2 lett. a) e b) e che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità della liquidazione, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede e ha dichiarato altresì di essere disponibile ad assumere la funzione di liquidatore dei beni ex art. 14-quinquies l. 3/2012;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-quinquies l. 3/2012 di MICHELE PIERONI, nato a Lucca il 9.4.1984, C.F. PRNMHL84D09E715K;

Nomina liquidatore il dott. Sandro Biondi dell'ODCEC di Lucca;

Fissa a norma dell'art. 14 ter comma 6 lett. b) il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in una somma pari ad € 750,00 netti mensili ed esclude tale somma dalla liquidazione;

Dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14-novies co. 5 diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14-ter;

Dispone la pubblicazione della domanda e del presente decreto nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCIAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca;

Autorizza il liquidatore ad aprire un conto corrente intestato alla procedura sul quale saranno versate tutte le entrate della procedura e dispone che il liquidatore possa eseguire con tali somme i pagamenti della procedura senza necessità di specifica autorizzazione di questo giudice, fatta eccezione per il pagamento del compenso a lui spettante;

Dispone che il liquidatore relazioni con periodicità annuale sullo stato di attuazione del programma di liquidazione previsto dall'art.14 *novies* L.3/2012 e in tale sede rendiconti le entrate e le uscite di periodo con i relativi giustificativi di spesa, allegando anche l'estratto del conto corrente intestato alla procedura.

Ulteriori disposizioni relative ai riparti e al rendiconto.

1.- Il liquidatore provvede alla ripartizione del ricavato della liquidazione mediante riparti parziali, ove previsti dal programma di liquidazione, o riparto finale.

Il liquidatore comunica il progetto di ripartizione (parziale o finale) ai creditori per mezzo PEC e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e provvede successivamente a depositarlo in cancelleria, in uno alla prova delle comunicazioni.

I creditori possono proporre al liquidatore osservazioni al progetto di ripartizione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione.

In difetto di osservazioni, il progetto si intende approvato e diviene esecutivo e il liquidatore può procedere ai relativi pagamenti. A tal fine, il liquidatore deposita una nota in cancelleria, con cui dà atto che nel termine assegnato non sono state proposte osservazioni.

In caso di osservazioni, se il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predisponde un nuovo progetto di distribuzione e lo comunica ai creditori con le modalità sopra indicate.

Se il liquidatore ritiene di non accogliere le osservazioni, rimette gli atti, con le proprie controdeduzioni, al giudice delegato che provvede alla formazione del progetto di distribuzione.

2.- Terminata l'esecuzione del programma di liquidazione, il liquidatore presenta il rendiconto della propria attività al giudice delegato che, verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, ne dispone il deposito in cancelleria e la comunicazione mediante PEC e/o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al debitore e ai creditori, i quali hanno termine di quindici giorni dalla comunicazione per proporre al liquidatore le proprie osservazioni.

In assenza di osservazioni, il giudice delegato approva il rendiconto. A tal fine, il liquidatore deposita una nota in cancelleria, con cui dà atto che nel termine assegnato non sono state proposte osservazioni.

In caso di osservazioni, se il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, apporta le necessarie rettifiche al rendiconto e lo comunica al debitore e ai creditori con le modalità sopra indicate, oltre a depositare copia del rendiconto rettificato in cancelleria.

Se il liquidatore ritiene di non accogliere le osservazioni, rimette gli atti con le proprie controdeduzioni al giudice delegato che provvede ad approvare o meno il rendiconto indicando, in caso di mancata approvazione, gli atti necessari al compimento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni al rendiconto ed assegnando un termine per la loro esecuzione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al liquidatore nominato.

Lucca, 07/03/2022.

Il Giudice
Carmin Capozzi